

Legge regionale 08 aprile 2021 , n. 5 - TESTO VIGENTE dal 14/05/2024

Disciplina in materia di politiche integrate di sicurezza e ordinamento della polizia locale.

Art. 23

(Comandi e distacchi)

1. I regolamenti degli enti singoli o associati prevedono che i comandi e i distacchi del personale di polizia locale ad altro ente siano consentiti solo per l'assolvimento di compiti inerenti alle funzioni di polizia locale.

2. Nei casi di cui al comma 1, il personale di polizia locale opera alle dipendenze funzionali del comandante del Corpo di polizia locale dell'ente che ne ha fatto richiesta, mantenendo il rapporto di lavoro subordinato con l'ente di appartenenza agli effetti economici, assicurativi e previdenziali.

3.

(ABROGATO)

(1)

Note:

1 Comma 3 abrogato da art. 169, comma 1, L. R. 3/2024